



IN BREVE n. 50 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



**Coi più fervidi auguri
di Buone Feste
Marco Perelli Ercolini**



AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO DETRAZIONE CONIUGE SUPERSTITE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Nel caso di spese di ristrutturazione detratte dal coniuge deceduto relative alla casa di abitazione, la detrazione passa al coniuge superstite che ha il diritto di abitazione o passano in percentuali uguali fra tutti gli eredi?

Risponde Paolo Calderone

Per l'immobile acquisito per successione le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. In sostanza, la detrazione spetta a chi può disporre dell'immobile, a prescindere dal fatto che lo abbia adibito a propria abitazione principale.

Se vi sono più eredi che esercitano congiuntamente la detenzione materiale e diretta dell'immobile, la detrazione dovrà essere ripartita tra gli stessi in parti uguali. Se, invece, solo uno di loro abita l'immobile, la detrazione competerà per intero a quest'ultimo, non avendo gli altri eredi la disponibilità dell'immobile (circolare dell'Agenzia delle entrate [n. 17/2023](#)).

SPECIALISTI ESTERNI, QUALE REDDITO DICHIARARE SUL

MODELLO D? da il Giornale della Previdenza - Enpam n.42 del 1° dicembre 2023 - Lettere al Giornale

Lavoro come specialista esterno per una società accreditata. Quando dovrò dichiarare all'Enpam il reddito professionale con il Modello D, nell'importo dovrò considerare anche quello che deriva dalle prestazioni rese come specialista esterno e su cui mi verrà detratto dalla società il contributo previdenziale del 4%?

E nel caso, dovrò considerare il reddito al netto o al lordo del 4%?



Lettere al Giornale

Gentile Dottore,

nel modello D andrà indicato il reddito professionale comprese le prestazioni che ha reso come specialista esterno. L'importo da dichiarare è al lordo del contributo previdenziale del 4% che la società le detraerà dai compensi per riversarlo all'Enpam sulla gestione previdenziale

degli specialisti esterni. Per maggiori dettagli su questo contributo può leggere qui.

Infine, nella compilazione del modello D 2024 (redditi 2023), potrà scegliere di versare la Quota B con la metà dell'aliquota intera, e cioè il 9,75% invece che il 19,50%.

ONAO SI - COMUNICAZIONI IN SCADENZA STUDENTI NON ASSISTITI FIGLI DI SANITARI CONTRIBUENTI OBBLIGATORI O VOLONTARI

Scadenza: 31 luglio 2024

Ammissioni presso le strutture ONAO SI degli Assistiti e dei figli di Sanitari contribuenti che frequentano corsi di formazione professionale

Gli studenti assistiti dalla Fondazione ONAO SI in **forma gratuita ed i figli di Sanitari contribuenti** con retta a carico della famiglia in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, iscritti ad un corso di formazione professionale post-diploma accreditato, potranno accedere nell'A/A 2023/2024 al **Collegio Unico di Perugia sede di Montebello e nei Centri Formativi di Torino, Pavia, Padova, Bologna, Messina, Milano e Napoli** in forma residuale nel limite dei posti non occupati dagli aventi diritto.

Possono presentare domanda di ammissione:

- gli studenti, assistiti dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto (il titolo alle prestazioni deve essere già stato riconosciuto dall'ONAO SI);
- **gli studenti non assistiti figli di Sanitari (Medici Chirurghi, Odontoiatri, Medici Veterinari, Farmacisti) che siano iscritti quali contribuenti obbligatori (pubblici dipendenti iscritti ai relativi Ordini Professionali) o contribuenti volontari della Fondazione, che siano in regola con la contribuzione.**

I Sanitari contribuenti volontari devono altresì impegnarsi a pagare il contributo ONAO SI per l'anno **2024** nei termini fissati dalla Fondazione, pena la decadenza del diritto all'ospitalità per i figli e la conseguente uscita dalla struttura.

I Sanitari contribuenti obbligatori, in qualità di dipendenti pubblici, devono comunicare tempestivamente alla Fondazione ONAO SI l'eventuale successiva intervenuta cessazione del rapporto di lavoro quale dipendente pubblico nonché provvedere, laddove necessario, all'iscrizione volontaria e al pagamento di quote residue relative all'anno di cessazione dal servizio.

La domanda di ammissione dovrà pervenire, mediante e-mail

all'indirizzo centri.formativi@onaosi.it

e dovrà essere redatta esclusivamente sulla base dell'allegato modello, nonché contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi ivi richiesti. L'assegnazione del posto studio sarà effettuata nei limiti dei posti residuali disponibili in base alla data di ricezione dell'istanza.

In caso di domande con la medesima data di ricezione sarà assicurata la precedenza agli studenti assistiti. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero di telefono: 075 5869529

Allegati:

- [bando corsi professionalizzanti 2023-2024](#)
- [domanda per corsi di formazione professionale 2023-2024](#)
- [contratto per ospitalità paganti 2023-2024-corsi di formazione professionale](#)
- [servizi agli studenti ospiti - all. 1](#)

MIN.LAVORO: FIGURA DEL PREPOSTO CHIARIMENTI da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'[interpello n. 5 del 1° dicembre 2023](#), con il quale ha fornito, alla Camera di Commercio di Modena, una risposta ad un **quesito riguardante la figura del preposto**.

In particolare:

- *se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;*
- *se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione;*
- *se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;*
- *se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovrintende l'attività lavorativa di altri lavoratori.*

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 2, del [decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#), rubricato "Definizioni", al comma 1, lett. e), definisce il "preposto" come: "*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*";
- l'articolo 18, del [decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#), rubricato "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente", al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: "*(...) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 1 contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività*";
- il successivo articolo 19, del [decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#), rubricato "Obblighi del preposto", al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: "*sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti*

non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti";

- il medesimo articolo, al comma 1, lett. *f-bis*) dispone che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “(...) *in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate*”;
- l'articolo 37 del [decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#), rubricato “*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*”, al comma 7, prevede che: “*Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo*”, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: “*Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi*”;
- l'articolo 55 del [decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#), rubricato “*Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*” ha previsto al comma 5, lettera *d*), una specifica sanzione per la violazione tra l'altro, dell'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*).

La Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del **preposto**, quale **figura di garanzia** e che sussista **sempre l'obbligo di una sua individuazione**.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che **la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come *extrema ratio*** – a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Cerca:

ANNO	N.	OGGETTO
2023	5	Figura del preposto
2023	4	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - interpretazione commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro
2023	3	Formazione obbligatoria per i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
2023	2	Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
2023	1	Nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working

ANNO	N.	OGGETTO
2022	3	Numero dei RSPP
2022	2	Obbligo di sorveglianza sanitaria ex art. 18 comma 1 lettera c) e art. 41 Dlgs 81/08
2022	1	Riunione periodica art. 35 - medico competente
2020	2	RLS nella PA e diritto alla fruizione del servizio mensa
2020	1	Attrezzature di lavoro – formazione ed addestramento
2019	8	Medico Competente e comunicazione alle ASL (art. 40, comma 1, D.L.vo 81/2008)
2019	7	Medico Competente della Polizia di Stato – distanza dai luoghi di lavoro assegnati
2019	6	Misure di protezione collettiva – obblighi per i datori di lavoro
2019	5	Procedure per la disposizione della segnaletica stradale per attività lavorative aggiornamento della formazione
2019	4	Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico
2019	3	Corsi di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza – numero di partecipanti
2019	2	Applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare ESEDI all'amianto
2019	1	Corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e per RSPP e coordinatori per la sicurezza
2018	7	Soggetti formatori per corsi in modalità e-learning
2018	6	Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo
2018	5	Sicurezza del lavoro in ambito ferroviario
2018	4	Sicurezza del lavoro per i tirocini presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro
2018	3	Applicazione del TU sulla Sicurezza ai dipendenti della Polizia Locale
2018	2	Attività di vigilanza e incompatibilità con l'attività di medico competente
2018	1	Obblighi per il datore di lavoro che svolge attività esclusivamente presso unità produttive del committente
2017	2	Necessità che l'informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
2017	1	Vendita di attrezzature di lavoro – art. 23 TU Sicurezza

ANNO	N.	OGGETTO
2016	19	Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso
2016	18	Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza
2016	17	Applicazione DM 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all'attività di soccorso stradale con carri attrezzi
2016	16	Presenza del RLS nelle società ove operano esclusivamente soci lavoratori
2016	15	Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale
2016	14	Oneri delle visite mediche ex art. 41 del DLvo n. 81/2008
2016	13	Costo per la sicurezza l'utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso
2016	12	Applicazione dell'art. 109 (recinzione di cantiere) del DLvo 81/08 in caso di cantieri stradali
2016	11	Valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree
2016	10	Gestione dell'amianto negli edifici
2016	9	Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all'interno di siti contaminati
2016	8	Obbligo della sorveglianza sanitaria nell'ipotesi di distacco del lavoratore
2016	7	Modalità con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro
2016	6	Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi
2016	5	Applicazione del D.L.vo 81/2008 agli studi associati degli infermieri
2016	4	Formazione specifica dei lavoratori
2016	3	Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione
2016	2	Soccorso qualificato in ambito ferroviario
2016	1	Assenza del DURC nei cantieri temporanei o mobili
2015	16	I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi
2015	15	La formazione del RSPP – validità di un aggiornamento tardivo
2015	14	La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi
2015	13	Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori

ANNO	N.	OGGETTO
2015	12	Normativa in materia di sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo
2015	11	Composizione commissione d'esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
2015	10	applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati
2015	9	aggiornamento del formatore-docente ai sensi del D.I. 6 marzo 2013
2015	8	applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente
2015	7	istituto della delega di funzioni, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008
2015	6	corrispondenza tra codici ateco e formazione rspp
2015	5	Interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati
2015	4	Formazione e valutazione rischi per mansioni ricomprese tra attività di una medesima figura professionale
2015	3	Applicazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari
2015	2	Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
2015	1	Criteri per la segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
2014	25	costi di manutenzione degli apprestamenti
2014	24	RSPP anche non dipendente dell'azienda
2014	23	procedure nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento
2014	22	dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione
2014	21	criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
2014	20	elezione del RLS nelle imprese con più¹ di 15 lavoratori
2014	19	aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza
2014	18	visite mediche al di fuori degli orari di servizio
2014	17	il Rappresentante dei lavoratori del gruppo
2014	16	nomina, revoca e durata in carica dei RLS
2014	15	Corsi di aggiornamento per chi svolge attività lavorativa in presenza di

ANNO	N.	OGGETTO
		<u>traffico veicolare</u>
2014	14	<u>effettuazione della formazione mediante "strutture formative di diretta emanazione"</u>
2014	13	<u>Responsabilità in edilizia delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria</u>
2014	12	<u>Formazione lavoratori e datori di lavoro - modalità e-learning</u>
2014	11	<u>applicabilità del D.L.vo n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza</u>
2014	10	<u>Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro</u>
2014	9	<u>Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni</u>
2014	8	<u>Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari</u>
2014	6	<u>Applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</u>
2014	5	<u>Corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008</u>
2014	4	<u>Applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri</u>
2014	3	<u>Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente</u>
2014	2	<u>Applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008</u>
2014	1	<u>Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza</u>
2014	27	<u>Conflitto di interessi delle aa.ss.ll - attività di sorveglianza sanitaria assegnate al medico competente</u>
2014	26	<u>Applicazione del d.m.18 aprile 2014 cd. decreto capannoni</u>
2013	18	<u>Obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP</u>
2013	1	<u>Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenni</u>
2013	19	<u>Aziende di prevenzione e primo intervento antincendio – L. n. 68/1999</u>
2013	18	<u>obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di rspp</u>
2013	17	<u>Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori</u>

ANNO	N.	OGGETTO
2013	16	Applicazione del titolo IV del D.lgs. 81/2008 alle scaffalature metalliche
2013	15	Applicazione legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche
2013	14	Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate
2013	13	Lavoro a domicilio
2013	12	DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario - strutture penitenziarie
2013	11	Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2012

MIN.LAVORO - RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER L'ANNO

2024 da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 8 novembre 2023, concernente la “Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione 2024”.

All'interno del decreto è presente la deliberazione del Commissario straordinario dell'INAIL 26 settembre 2023, n. 65.

la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'articolo 1, comma 128, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), da applicare alle tipologie di premi e contributi, nelle more della loro revisione, per l'anno 2024, è pari al 15,11%.

[Decreto Interministeriale 8 novembre 2023](#)

MIN.INTERNO: 4 DICEMBRE - CLICK DAY DECRETO FLUSSI 2023, LE ISTRUZIONI

da DplMo - fonte: Ministero degli Interni

Il Ministero dell'Interno comunica le istruzioni operative relativamente al click day previsto **per il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria**.

Saranno complessivamente 136.000 i lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso regolarmente in Italia grazie al decreto flussi 2023: 52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 680 ingressi per lavoro autonomo e 82.550 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

Per agevolare le operazioni, dal 30 ottobre al 26 novembre 2023, è stata data la possibilità di precompilare i moduli di domanda, tramite il “Portale Servizi ALI”.

Al termine della fase di precompilazione, risultano inserite 607.904 istanze, delle quali, in particolare, 253.473 relative al lavoro subordinato non stagionale, 260.953 relative al lavoro stagionale, 86.074 al settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

Le istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere dalle:

- **ore 9:00 del 2 dicembre 2023** (sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione in G.U., art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.C.M.) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), **per lavoro non stagionale**;
- **ore 9:00 del 4 dicembre 2023** (sessantaduesimo giorno dalla data di pubblicazione in G.U., art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.C.M.) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6, **per il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria**;
- **ore 9:00 del 12 dicembre 2023** (settantesimo giorno dalla data di pubblicazione in G.U. art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.C.M.) per gli ingressi di cui all'art. 7, **per lavoro stagionale**;

Per le istruzioni operative e le informazioni aggiornate sulla procedura [clicca qui](#).

Per l'inoltro telematico delle istanze sul sito <https://portaleservizi.dlci.interno.it/> è necessario il possesso di un'identità SPID o della CIE.

Tutte le domande potranno essere presentate **fino al 31 dicembre 2023**. Qualora l'istanza non rientrasse in quota in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso "La pratica risulta al momento non in quota".

AZIONE SANITARIA - FEDER.S.P.eV.

E' in spedizione il n.5 di novembre-dicembre 2023 di Azione Sanitaria, organo di informazione di Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove - via Ezio, 24 Roma, telefono 06 3203432 sito: www.federspev, email: segreteria@federspev.it).

Chi lo vuole leggere subito ecco il link:

<https://www.federspev.it/documenti/656864ba93d7b.pdf>

In questo numero:

- Dall'avvento al Natale 2023 a cura di Antonino Arcoraci
- Legge di bilancio 2024: nuova patrimoniale sulle pensioni a cura di Michele Poerio
- Il trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici a cura di Marco Perelli Ercolini
- Responsabilità del medico refertante esame ecografico pur se ha altra specialità, sentenza della Cassazione a cura di Nicola Simonetti
- 58° Congresso FEDER.S.P.eV. di Palermo, tra cronaca sindacale, atto amministrativo, ricerca e divertimento a cura di Antonino Arcoraci
- Riflessioni mediche a cura di Giovanni Brigato
- 4 marzo World Obesity Day a cura di Antonino Arcoraci
- THOMAS DOVER, ovvero... "Il medico pirata" a cura di Peppino Aceto
- Il consiglio del Notaio - I contratti con finalità assistenziali a cura di Chiarastella Massari
- Il ricordo di Giuseppe Aceto a cura di Nicola Simonetti
- Rubriche
 - L'arte del mal sottile a cura di Antonio Di Gregorio
 - Storia della medicina a cura di Antonio Di Gregorio
 - La senescenza tra massime, aforismi ... a favore e contro a cura di Antonino Arcoraci
- Lettera al Giornale a cura di Salvatore Sisinni
- Vita delle Sezioni
 - Bari a cura di Nicola Simonetti
 - Messina - XV Giornata Messinese dei Nonni a cura di Antonino Arcoraci

LEGGE 104 - CONGEDO STRAORDINARIO e PERMESSI

Nell'attualità si precisa che

- il congedo straordinario è riconosciuto solo per una persona identificata, tranne nella situazione dei genitori per il figlio
- i 3 giorni di permesso ex art.33 della legge 104/1992 può essere riconosciuto a più persone per la stessa persona in modo alternativo
- tale permesso a più persone ma mai negli stessi giorni

Vedi Decreto legislativo n. 105/2022 che all'articolo 33 comma 3 della legge 104 ha eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza"

Art. 3 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

In vigore dal 13/08/2022

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Divieto di discriminazione). - 1. E' vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e all'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilita' propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.

2. I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.


3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente articolo e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

b) all'articolo 33:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.»;

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilita' in situazione di gravita', che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta', il diritto e' riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilita' in situazione di gravita'. **Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilita' in situazione di gravita', il diritto puo' essere riconosciuto, su richiesta, a piu' soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.** Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone con disabilita' in situazione di gravita', a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o



entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli 32 e 47 del [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato [decreto legislativo n. 151 del 2001](#).»;

4) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell'[articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81](#) o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.»;

5) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente: «7-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'[articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.».

Vedi anche messaggio Inps n.4143/2023 in documento 242 in Brevia 47/2023

MERCATO LIBERO DEL GAS da Italia Oggi di sabato 2 dicembre 2023

Se non interverrà un provvedimento di posticipo entro il 31 dicembre per il passaggio al mercato libero della fornitura del gas domestico l'utente dovrà fare una scelta...ma quale?

Accettare l'offerta del proprio gestore? Cercare un'altra offerta sul mercato? Non fare nulla e aspettare il passaggio automatico al buio?

Per fare una scelta consapevole Arera mette a disposizione il portale offerte per un confronto.

Da tenere presente che il cliente vulnerabile o meno può scegliere in ogni momento di entrare nel mercato libero e in nessun caso potrà avvenire una interruzione della fornitura.

Chi decide di non accettare l'offerta del proprio fornitore può cercare un venditore sul mercato libero. Chi ha già ricevuto un'offerta può utilizzare il codice offerta per paragonarla con tutte le altre presenti sul portale Arera.

Attenzione rientrano nella categoria dei vulnerabili l'utente che ha compiuto i 75enni (attenzione pare che si intenda tale solo al compimento del 76° anno di età!...), coloro che godono di un bonus sociale gas (per livello Isee), i soggetti con disabilità ai sensi dell'art.3 della legge 104/1992 e anche chi ha l'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Costoro dovrebbero ricevere dal fornitore (se al corrente della posizione) una lettera colla quale si mette a conoscenza l'utente che a partire dal 1° gennaio 2024 sarà servito alle condizioni economiche e contrattuali del servizio di tutela della vulnerabilità.

Se il cliente vulnerabile è già nel mercato libero, ma vuole avere le condizioni tutelate, potrà compilare una autodichiarazione e inviarla al venditore per passare al servizio di tutela.

E attenzione, il caos si ripeterà ad aprile del 2024 per la fornitura di energia elettrica... circa 9 milioni di utenze...!!!

PETIZIONE AL CAPO DELLO STATO PER REVISIONE DELLE FISCALITÀ SULLE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ

In documento allegato la risposta alla petizione inviata dal presidente Federspev prof. Michele

Poerio per una revisione dell'imposizione fiscale sulle pensioni di reversibilità.

... sarebbe più giusto ed equilibrato:

- sottoporre le pensioni di reversibilità ad un prelievo fiscale semplificato, sulla falsariga della cedolare secca operante sugli affitti di casa registrati;
- ovvero sottoporre le pensioni di reversibilità alla tassazione separata rispetto alle altre pensioni, nonché alla propria specifica indicizzazione annuale, originando esse da vissuti di lavoro e contribuzione del tutto peculiari;
- ovvero ancora sottoporre tutte le pensioni degli ultra 75enni alla riduzione del prelievo fiscale del 5% fino agli 80 anni, e del 10% dagli 80 anni in poi, rispetto alle aliquote fiscali ordinarie. Sarebbe un modo per bilanciare, almeno parzialmente, il taglio al nostro sistema di welfare e di perequazione delle pensioni, specie quelle medio-alte, che ha imperversato negli ultimi 15-20 anni.

ALLEGATI A PARTE - Lettera di risposta alla petizione inviata al Capo dello Stato per una revisione delle pensioni di reversibilità (documento 247)

SCIOPERO DEI MEDICI e INFERMIERI

Grande risonanza sui giornali e televisioni - forte adesione allo sciopero:85%, il restante 15% impegnato per le urgenze

MEDICI E INFERMIERI IN SCIOPERO: “ADESIONI FINO ALL’85%. SIAMO STANCHI, DELUSI E ARRABBIATI”

[Medici e infermieri in sciopero: “Adesioni fino all’85%. Siamo stanchi, delusi e arrabbiati” - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](https://www.quotidianosanita.it)

I sindacati Anaa, Cimo e Nursing Up: “Desideriamo ringraziare tutti i medici, i dirigenti sanitari, gli infermieri, le ostetriche e gli altri professionisti sanitari che hanno dimostrato, con questa alta adesione, di aver compreso e condiviso le ragioni della protesta. Certo, siamo consapevoli di aver creato disagi ai cittadini, ma siamo assolutamente convinti che grazie a queste iniziative si possano porre le basi per creare migliori servizi proprio per quanti usufruiscono del servizio pubblico”.

E la protesta dei medici e degli infermieri non cessa, previsti altri giorni di sciopero...

[La protesta dei medici e degli infermieri non si ferma: “Pronti a nuovi scioperi anche a gennaio se non cambia la Legge di Bilancio” - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](https://www.quotidianosanita.it)

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - PROGRAMMA NUOVE EMISSIONI



- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato alla Prima Rappresentazione del presepe di Greccio, nell’800°
 - Data di emissione: 2 dicembre 2023

- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato all'onorificenza “Stella al Merito del Lavoro”, nel 100° anniversario dell'istituzione
 - Data di emissione: 5 dicembre 2023



RIFLESSIONI E DOMANDE SULLA RIVALUTAZIONE (MANCATA) DELLE PENSIONI MEDIO-ALTE a cura del dott. Carlo Sizia, esperto previdenziale FEDER.S.P.eV - ricevuto il 7.2.2023

Prima della riforma previdenziale Dini (L. 335/1995) la perequazione automatica delle pensioni avveniva su base semestrale in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

Successivamente, a parte alcuni “tagli” alla rivalutazione delle pensioni oltre 5 volte il minimo INPS alla fine degli anni '90, nei primi anni 2000 il meccanismo rivalutativo rispetto ai processi inflattivi è andato stabilizzandosi con la legge 388/2000 secondo il seguente schema:

- rivalutazione del 100% per gli importi delle pensioni fino a 3 volte il minimo INPS;
- rivalutazione del 90% per gli importi delle pensioni tra 3 e 5 volte il minimo INPS;
- rivalutazione del 75% per gli importi oltre 5 volte il minimo INPS.

Il meccanismo “a scaglioni” anzidetto, già caratterizzato da un freno alla rivalutazione delle pensioni di maggiore importo, consentiva comunque una rivalutazione media complessiva attorno all'80% rispetto all'inflazione accertata, previsionale o definitiva che fosse.

Dal 2008 sulla rivalutazione delle pensioni medio-alte si è abbattuta una vera tempesta legislativa, veicolata sempre attraverso le leggi finanziarie o di bilancio, in particolare:

- legge 247/2007: totale mancata perequazione per le pensioni oltre 8 volte il minimo INPS;
- legge 214/2011 (Fornero): mancata perequazione per gli importi oltre 3 volte il minimo INPS, successivamente diventata mancata perequazione per gli importi oltre 6 volte il minimo, dopo la censura della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 ed il “contentino” concesso per gli importi tra 3 e 6 volte il minimo INPS dal d.l. 65/2015 del Governo Renzi;
- legge Letta 147/2013: cessa il meccanismo “a scaglioni”, le fasce economiche prese a riferimento per la rivalutazione passano da 3 a 5 e l'incremento, in percentuale progressivamente decrescente, opera sull'intero importo della pensione goduta, anziché in misura distinta sui diversi importi della singola pensione, così che nessun segmento è rivalutato al 100% e la rivalutazione delle pensioni medio-alte scende dall'80% medio circa a sotto il 50%;
- legge 234/2021 (a valere per il 2022), unica pausa contro l'accanimento anti rivalutativo: si ritorna (Governo Draghi) al sistema a scaglioni sui diversi importi della singola pensione: + 100% fino a 4 volte il minimo; + 90% tra 4 e 5 volte il minimo; + 75% oltre 5 volte il minimo INPS, sulla falsariga della legge 388/2000, con inflazione previsionale all'1,7% e definitiva all'1,9%;
- legge 197/2022 (prima legge di bilancio Meloni), a valere per il biennio 2023-2024, che, senza neppure sapere quale sarebbe stata la svalutazione previsionale 2024, rinnova l'accanimento dello schema Letta, articolato in 6 fasce sulla base dell'importo complessivo della pensione, inasprendolo, e cioè: rivalutazione al 100% per le pensioni fino a 4 volte il minimo INPS; all'85% tra 4 e 5 volte il minimo; al 53% per le pensioni tra 5 a 6 volte il minimo; al 47% tra 6 e 8 volte il minimo; al 37% tra 8 e 10 volte; al 32% per gli importi complessivi oltre 10 volte il minimo;

- legge di bilancio in discussione per il 2024 (seconda legge di bilancio Meloni): la rivalutazione delle pensioni rimane invariata, rispetto alla legge 197/2022 anzidetta, tranne che per un ulteriore abbattimento di 10 punti percentuali (dal 32 al 22%) per la rivalutazione delle pensioni di importo oltre 10 volte il minimo INPS.

Riflessioni e domande:

1. quando la svalutazione è più bassa (2022: previsionale al + 1,7% e definitiva al + 1,9%) le pensioni medio-alte vengono meglio rivalutate (attorno all'80% medio dell'inflazione accertata); quando la svalutazione è più severa (anno 2023: previsionale al + 7,3% e definitiva al + 8,1%, con conseguente conguaglio a fine anno del + 0,8%) la rivalutazione delle pensioni medio-alte, in particolare di quelle oltre 10 volte il minimo, scende al 32% rispetto all'inflazione accertata (quindi in concreto + 2,336% di aumento e + 0,256% di conguaglio, rispetto al + 8,1% dell'inflazione definitiva 2023);
2. quella anzidetta è la prova provata che lo schema di perequazione della legge 197/2022 (Meloni), come della legge 147/2013 (Letta), non mira a difendere le pensioni medio-alte dagli insulti inflattivi, ma ad imporre su di esse un prelievo improprio, di natura sostanzialmente tributaria, al di là del *nomen juris*, trattandosi di “ablazione patrimoniale” autoritaria, ingravescente e non recuperabile, rispetto ad un diritto perfetto del cittadino pensionato offeso;
3. ma non bastava ancora lo sfregio della legge 197/2022 in materia di perequazione delle pensioni medio-alte, si è ancora voluto infierire per il 2024 sulle pensioni oltre 10 volte il minimo (già le più penalizzate), portando la loro rivalutazione al 22% rispetto all'inflazione (in concreto, tenendo conto dell'inflazione previsionale di + 5,4%, l'incremento sarebbe del + 1,188%). Non si è neppure applicata (nel 2024 sul 2023) la banale proporzione $+ 7,3 : 32\% = + 5,4 : x$, che avrebbe almeno portato, con un piccolo arrotondamento, al + 24% nel 2024. Visto che l'inflazione diminuiva, bisognava incrementare il tributo improprio! Altro che “legittimo affidamento”, da parte del cittadino, pensionato, elettore, nello Stato e nei suoi Organismi ed Istituzioni!;
4. anche senza tener conto della rivalutazione media limitata all'80% circa, introdotta dalla legge 388/2000 (considerata ormai consolidata e quasi “fisiologica”), in soli 2 anni le pensioni oltre 10 volte il minimo hanno perso 48 punti percentuali di perequazione nel 2023, e 58 punti percentuali nel 2024, in concreto poco più del 7% effettivo;
5. inoltre, solo negli ultimi 18 anni, la rivalutazione delle pensioni anzidette (medio-alte del ceto medio e delle classi dirigenti, sanitarie in particolare) è stata azzerata, o fortemente limitata, in 13 anni consecutivi (72,22% del periodo), facendo perdere agli assegni di diritto il 20-25 % medio del loro potere d'acquisto effettivo. E di più hanno perso i Colleghi che hanno dovuto patire anche il ricorrente “esproprio” del “contributo di solidarietà”, e di più avremmo perso tutti noi se, per fortuna, l'inflazione degli anni 2016, 2017, 2021 non fosse stata vicino allo 0%;
6. i titolari di pensioni medio-alte, in pensione da 15-20 anni circa, che hanno avuto riconosciuta di diritto una pensione di tipo retributivo (tasso di sostituzione medio dell'80-85%), si trovano oggi a godere di fatto di una pensione simil-contributiva o mista (tasso di sostituzione medio del 60-65%);
7. la “patrimoniale” sulle pensione medio-alte (da deficit di rivalutazione) non solo stride perché priva dei requisiti di universalità e progressività richiesti dall'art.53 della Costituzione, ma non si giustifica neppure sul piano concreto e morale. Basta guardare il nostro sistema fiscale IRPEF: 13 milioni di potenziali contribuenti non pagano l'IRPEF (o perché privi di reddito, o perché evasori totali, o perché il cumulo di deduzioni/detractions ha azzerato il reddito), 40,5 milioni di contribuenti IRPEF ha assolto nel 2022 l'obbligo ed il reddito totale dichiarato, riferito al 2021, è risultato composto per circa l'83% da redditi da lavoro dipendente o da pensione. Inoltre la categoria fiscale di appartenenza dei pensionati oltre 60.000 € lordi/anno (pensionati da 8 volte il minimo INPS in su), che rappresenta il

5% dei contribuenti effettivi, paga già poco più del 40% del carico totale IRPEF (rapporto 1:8). Questi sono i dati ufficiali e concordanti Mef - Agenzia delle Entrate, quindi cosa si vuole di più da noi? E la ventilata prossima riforma del sistema fiscale ha già messo le mani avanti: dato che si prospetta un vantaggio fiscale di 260 €/anno per i redditi oltre 50-55.000 € lordi/anno, è già prevista per tale classe di contribuenti (anche se pensionati) una riduzione di pari importo delle detrazioni d'imposta!

Tutto ciò premesso e considerato, occorre chiedersi:

- che fine ha fatto il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) se ex lavoratori dello stesso settore ricevono, alcuni, una rivalutazione piena della loro pensione (pensioni fino a 3 volte il minimo e, dal 2020, fino a 4 volte), mentre per altri la rivalutazione è azzerata, o gravemente limitata?;
- che ragione c'è perché, a parità di reddito, alcuni pensionati siano tassati, di fatto, due volte, con chiara discriminazione anche rispetto ai lavoratori attivi?;
- che fine ha fatto il rapporto doveroso tra quantità, qualità, responsabilità, merito, e relativa retribuzione, nonché di necessaria proporzione tra retribuzione e pensione (art. 36 Cost.) e la ripetuta affermazione della Corte stessa che qualifica la pensione, in decine di sentenze, come "retribuzione differita"?
- che ne è del principio dell'adeguamento delle pensioni "alle esigenze di vita" dei cittadini ex lavoratori quando questo valore viene costantemente subordinato alle esigenze della finanza pubblica, in chiara deroga rispetto a lettera e spirito dell'art. 38 della Costituzione vigente?;
- chi è, allora, che ha ispirato un meccanismo così indecente di indicizzazione delle pensioni medio-alte nel biennio 2023-2024, in periodo di severa svalutazione, forse il sottile pensiero del Sottosegretario C. Durigon, che provenendo dal sindacalismo confederale deve aver assimilato, più che i principi costituzionali, quelli dell'appiattimento e della mortificazione, a prescindere, delle alte professionalità? Ci dispiacerebbe fosse "farina del sacco" del Ministro Giorgetti, che riteniamo persona avveduta e poco propensa agli auto-goal;
- quando, nell'ambito INPS, si distinguerà chiaramente, a partire dai bilanci e dalle coperture, quanto è competenza della assistenza e quanto della previdenza? Nell'attuale caos fioriscono discrezionalità e abusi e l'Istituto rischia di trasformarsi in un "lazzaretto socio-assistenziale";
- infine, detto da chi ha recentemente votato per il Cento-destra, se l'attuale Governo e maggioranza continuano a imitare il Centro-sinistra così da fare ancora peggio, pur non avendo nel proprio bagaglio ideologico-culturale egualitarismo ed odio sociale di classe, non converrà direttamente convergere sull'originale piuttosto che sulla copia?

Di fronte a tanto sfascio non ha rappresentato un argine, almeno negli ultimi 20 anni, neppure la Corte costituzionale: troppe ambiguità, troppi ossequi al Palazzo, troppi contorcimenti pur di mettere un "cerotto" alla mala-legislazione, troppi giudici così attenti a non leggere la Costituzione vigente, ma ad interpretarla a loro piacimento, da trasformarsi essi stessi in legislatori abusivi.

Tuttavia non c'è da disperare, nonostante tutto, FEDER.S.P.eV. e APS-Leonida continueranno imperterrite a difendere i loro associati, le loro pensioni dirette e di reversibilità, ad impugnare presso le Magistrature competenti, in Italia e in Europa, le leggi sulla previdenza che puzzano di incostituzionalità lontano un miglio, nella certezza che "ci sarà pure un giudice a Berlino" (parafrasando Brecht) che ama la Giustizia ed i Diritti, se correttamente maturati e riconosciuti, non solo "pretesi e supposti".

DA ARAN SEGNALAZIONI N. 23 DEL 7 DICEMBRE 2023

Messaggio n. 4143 del 22.11.2023 Riconoscimento del congedo straordinario di cui all'art. 42,

c. 5, del D. Lgs.151/2001 e dei permessi di cui all'art. 33 L. n. 104/1992 in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabili - INPS

ALLEGATO

[INPS 14472 Messaggio-numero-4143-del-22-11-2023.pdf](#)

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto novità normative in materia di permessi e congedo straordinario per l'assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza". Seppur nessuna modifica è stata apportata all'art. 42 del Dlgs 151/2001, in base alla quale, ad eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all'art. 33. Comma 3, della legge 104/92, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, tale disposizione va letta congiuntamente alla summenzionata modifica apportata dal D.Lgs. 105/2022. Pertanto fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del congedo in argomento sia la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

INAIL - RETRIBUZIONE CONVENZIONALE DEI MEDICI PER LE MALATTIE E CAUSATE DAI RAGGI X da DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 54 del 6 dicembre 2023, con la quale fornisce determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023

**ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 54 del 6.12.2023 (documento 248)
Per allegato 1:**

**[Allegato alla circolare Inail n. 54 del 06 dicembre 2023](#)
(.pdf - 3,59 mb)**